



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del
24/06/2015 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
38 del 08/04/2016*

INDICE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Oggetto del Canone non ricognitorio

ART. 3 - Soggetto obbligato al pagamento del Canone

ART. 4 - Determinazione del Canone non ricognitorio

ART. 5 - Pagamento del Canone non ricognitorio

ART. 6 - Accertamento sanzioni e interessi

ART. 7 - Riscossione coattiva

ART. 8 - Rimborsi

ART. 9 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà Regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il Canone di concessione non ricognitorio, di natura patrimoniale, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ne disciplina l'applicazione nel Comune di Lissone.

ART. 2 - Oggetto del Canone non ricognitorio

1. Sono soggette al Canone non ricognitorio di cui al presente regolamento le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1.
2. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del Canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a Canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, avente, comunque, durata non inferiore all'anno, indipendentemente dal fatto che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al Canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - Soggetto obbligato al pagamento del Canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - Determinazione del Canone non ricognitorio

1. Il Canone di concessione non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a Canone non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia a corpo o a metri quadri o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto.
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 1, e decorrono dal 1° gennaio 2015. A partire dall'anno 2016 dall'importo dovuto da ogni contribuente si detraggono € 100,00 a titolo di franchigia, restando dovuto il Canone per la parte eccedente la suddetta franchigia, il predetto importo è indipendente rispetto al numero di impianti, o di altri mezzi, posseduti da ciascun contribuente e che costituiscono presupposto per l'applicazione del canone.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. In caso di mancata adozione del provvedimento si intendono confermate le tariffe vigenti.
7. Ferma restando la debenza del Canone non ricognitorio per l'intero ammontare, dall'importo dovuto a titolo di Cosap viene detratto quello del Canone non ricognitorio pagato dal concessionario: il Canone non ricognitorio è dovuto per l'intero ammontare, mentre il canone Cosap è dovuto solo per la parte eccedente il Canone non ricognitorio.
8. Sono fatte salve per tutta la loro residua durata, le convenzioni o contratti in essere che stabiliscono canoni non ricognitori di importo maggiore di quello risultante dall'applicazione del presente regolamento; nel caso di convenzioni o contratti in essere che prevedono importi minori il canone di cui al presente regolamento è esigibile per la sola differenza.

(articolo 4 modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 08/04/2016)

ART. 5 - Pagamento del Canone non ricognitorio

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del Canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del

provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione.

2. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non vengono considerati.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il 30 aprile, sulla base delle tariffe vigenti, fatto salvo l'obbligo di conguaglio in caso di determinazione delle tariffe annuali successiva a tale data, da versare entro la scadenza che verrà indicata nella relativa deliberazione.
4. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - Accertamento sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone non ricognitorio sono dovuti inoltre gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene secondo una delle modalità previste per legge.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione volontaria del Canone di concessione non ricognitorio, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario secondo una delle modalità previste dalla legge.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
2. Non si eseguono rimborsi per importi inferiori complessivamente a 12 euro.

ART. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2015 deve avvenire entro il 30 settembre 2015. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme statali, in tal caso si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2015.
6. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
7. Per l'anno 2016, diversamente rispetto a quanto stabilito dal precedente articolo 4 comma 5, le tariffe possono essere modificate dal Consiglio Comunale e saranno quelle indicate nell'allegato 1 al presente regolamento. Per il solo anno 2016 saranno considerate con decorrenza dal 01/01/2016, pertanto senza applicazione del canone, le dismissioni o rimozioni di impianti corrispondenti alla tipologia "Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa" di cui all'allegata tabella, avvenute entro il 30/04/2016, con dichiarazione inoltrata al concessionario entro la stessa data.

(articolo 9 modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 08/04/2016)

ALLEGATO 1 - Occupazioni soggette al Canone di concessione non ricognitorio e relative Tariffe

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA:

1.1	Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica	€ 2,00/ml
1.2	Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simile	€ 4,00/ml
1.3	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 20,00/m ²
1.4	Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o simili	€ 20,00 cad.
1.5	Tralicci di elettrodotto	€ 300,00 cad.

OCCUPAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' E DI IMPRESA:

2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per diffusione di messaggi pubblicitari: a. Senza pubblicità b. Con pubblicità mono - facciale c. Con pubblicità bi- facciale	a. € 20,00/cad. (canone fisso ad impianto) b. € 100,00/ml c. € 150,00/ml
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne	€ 50,00/cad.
2.3	Pensiline a. Mono - facciale b. Bi - facciale	a. € 100,00/ml b. € 150,00/ml
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (vedi art. 4 comma 3) a. Mono - facciale b. Bi - facciale	a. € 100,00/ml b. € 150,00/ml
2.5	Impianti pubblicitari, destinati alle affissioni dirette (vedi art. 4 comma 3) a. Mono - facciale b. Bi - facciale	a. € 100,00/ml b. € 150,00/ml

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente regolamento, Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per l'anno 2016 vedere dispositivo di cui al comma 7 dell'articolo 9.

Ai sensi del comma dell'articolo 4, comma 4, a partire dall'anno 2016 dall'importo dovuto da ogni contribuente si detraggono € 100,00 a titolo di franchigia, restando dovuto il Canone per la parte eccedente la suddetta franchigia, il predetto importo è indipendente rispetto al numero di impianti, o di altri mezzi, posseduti da ciascun contribuente e che costituiscono presupposto per l'applicazione del canone.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 24.06.2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in data 18.07.2015 e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2015 all'11.08.2015, agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lo stesso è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 08.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 09.05.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.05.2016 al 31.05.2016, agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 1 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Umberto Sodano

IL SINDACO

Concettina Monguzzi